

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 13 MARZO 1958

(132<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LAMBERTI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Istituzione delle scuole elementari carcerarie » (1612) (D'iniziativa dei deputati Tiotomantio Vittoria ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1877, 1878,	1879
MERLIN Angelina . . . . .		1879
ROFFI . . . . .		1879
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .		1879
TIRABASSI, relatore . . . . .	1877,	1879

« Trasferimento degli insegnanti del ruolo speciale transitorio di scuole d'arte non classificate al ruolo speciale transitorio di scuole d'arte di 2° grado » (2047) (D'iniziativa dei senatori Cermignani ed altri) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	1888
--------------------------------	------

« Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi » (2112) (D'iniziativa dei deputati Pitzalis e Franceschini Francesco) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1874,	1876
MERLIN Angelina . . . . .		1876

« Abrogazione del decreto ministeriale del 9 settembre 1957 concernente l'approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1956-57 » (2291) (D'iniziativa dei senatori Donini e Roffi) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE . . . . .	1885, 1886,	1887
BARBARO . . . . .		1887
DONINI . . . . .		1886
GIUA . . . . .		1887
MORO, Ministro della pubblica istruzione . . . . .		1886
TIRABASSI . . . . .		1887

« Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari » (2348-B) (D'iniziativa del senatore Tirabassi) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	1890, 1891, 1892, 1893,	1894
DI ROCCO . . . . .		1891
NEGRONI, relatore . . . . .		1890
ROFFI . . . . .		1891
RUSSO Salvatore . . . . .		1891
SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	1890, 1893,	1894
TIRABASSI . . . . .	1890,	1893

« Istituzione di cattedre di lingue straniere nelle scuole secondarie » (2469) (D'iniziativa dei deputati De Lauro Matera Anna e D'Este Ida) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	1881, 1883,	1885
BARBARO . . . . .		1883

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ».

DI ROCCO . . . . .	Pag. 1885
GIUA . . . . .	1881
MERLIN Angelina . . . . .	1881
MORO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1884
PAGE . . . . .	1881
ROFFI, <i>relatore</i> . . . . .	1881, 1883, 1885
RUSSO Salvatore . . . . .	1883

« Concessione di un contributo statale annuo di lire 3 000.000 a favore dell'Istituto di studi europei " Alcide De Gasperi " con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-1958 » (2521) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> . . . . .	1888, 1889
DI ROCCO . . . . .	1889
DONINI . . . . .	1888
GIUA . . . . .	1889
RUSSO Salvatore . . . . .	1889

« Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei da lire 70 milioni a lire 100 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 » (2522) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> . . . . .	1889
---------------------------------------	------

*La seduta è aperta alle ore 10.*

*Sono presenti i senatori: Barbaro, Corsini, Di Rocco, Donini, Giua, Giustarini, Grammatico, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci Di Valmaggione, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Ciasca e Martini sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Criscoli e De Luca Angelo.*

*Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Moro e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.*

*ROFFI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis e Franceschini Francesco: « Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi » (2112) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa

dei deputati Pitzalis e Franceschini Francesco: « Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, non si era potuto procedere all'approvazione in sede deliberante di questo disegno di legge a causa del parere contrario espresso dalla Commissione finanze e tesoro circa la copertura dell'onere finanziario.

Lo approvammo perciò in sede referente a norma dell'articolo 31, ultimo comma, del Regolamento, rimettendo all'Assemblea la decisione definitiva. Successivamente, però, con l'intesa dei competenti organi ministeriali, è stato elaborato un nuovo testo, in base al quale le riserve avanzate dalla Commissione finanze e tesoro sono superate, in quanto l'onere viene ridotto notevolmente con l'eliminazione dal disegno di legge di tutta la parte che si riferisce all'allargamento degli organici, mentre restano in sostanza immutati i miglioramenti di carriera che il provvedimento già prevedeva per il personale in servizio.

Il contenuto del disegno di legge non viene, quindi, snaturato con questi emendamenti, per quello che concerne l'aspettativa delle categorie interessate, soltanto si rinvia ad altro momento il problema dell'allargamento degli organici, così da ridurre l'onere di circa 25 milioni.

In questa nuova situazione il provvedimento, in seguito alla richiesta da me indirizzata al Presidente del Senato, è stato nuovamente assegnato a questa Commissione in sede deliberante.

Se nessuno chiede di parlare possiamo senz'altro all'esame e alla votazione degli articoli nel testo concordato con la Commissione finanze e tesoro e il Ministero:

#### Art. 1.

*Determinazione e svolgimento delle carriere e delle qualifiche relative.*

Le carriere e le qualifiche del personale non insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e dei convitti annessi, sono sta-

bilite nelle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge di cui fanno parte integrante.

(È approvato).

#### Art. 2.

*Titolo di studio per l'accesso alla carriera di segretario-raioniere-economista (Tabella A).*

Per l'accesso alla carriera di concetto di cui alla tabella A annessa alla presente legge, è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

(È approvato).

#### Art. 3.

*Inquadramento nei nuovi ruoli.*

I segretari economi, i censori di disciplina, i prefetti di disciplina e gli applicati di segreteria in servizio di ruolo ordinario alla data di applicazione della presente legge, sono inquadrati nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le tabelle A, B, e C annesse alla presente legge, secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

(È approvato).

#### Art. 4.

*Personale non insegnante in particolari situazioni - Inquadramento nelle qualifiche di vice segretario-raioniere-economista, segretario-raioniere-economico aggiunto e segretario-raioniere-economista (Tabella A).*

I segretari di ruolo di gruppo B, C o assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge con funzioni di segretario o di segretario-economista presso istituti e scuole di istruzione tecnica, i quali non provengono dal ruolo previsto dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, nè sono stati inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella annessa al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, sono inquadrati nella carriera prevista dalla tabella A, annessa alla presente legge.

Il personale di cui al precedente comma viene inquadrato nelle nuove qualifiche di vice segretario-raioniere-economista segretario-raioniere-economista aggiunto e segretario-raioniere-economista, secondo l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza.

Il collocamento nella nuova carriera sarà disposto a seguito di ispezione favorevole.

Coloro i quali non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nella nuova carriera sono mantenuti in servizio nella condizione in cui si trovano.

L'anzianità acquisita al 30 settembre 1933, nel ruolo di gruppo C, dai segretari economi provenienti dalle cessate scuole agrarie medie, inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889, è valutata in ragione dei due terzi agli effetti dell'inquadramento nella citata tabella D.

(È approvato).

#### Art. 5.

*Inquadramento dei prefetti di disciplina nella carriera dei censori (Tabella B).*

I prefetti di disciplina in servizio di ruolo ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore, sono inquadrati nella carriera di concetto prevista dall'annessa tabella B con le norme di cui al precedente articolo 3. Agli effetti dell'inquadramento predetto l'anzianità di servizio da essi maturata nel ruolo di provenienza è valutata nella misura di due terzi.

I prefetti di disciplina in servizio di ruolo ordinario alla data di decorrenza della presente legge, che non siano in possesso del titolo di studio di cui al comma precedente, sono inquadrati nella qualifica di vice-censore o, qualora abbiano maturato un periodo di almeno tredici anni di servizio nel ruolo di provenienza, in quella di censore aggiunto. I prefetti di disciplina inquadrati a norma del presente comma con la qualifica di vice-censore conseguiranno la promozione a censore aggiunto alla data di compimento del predetto periodo di anni tredici di servizio, valutato quello prestato nel ruolo di provenienza.

Previo esito favorevole di apposita ispezione, che verrà disposta dal Ministro della pubblica istruzione, i censori aggiunti provenienti dal ruolo dei prefetti di disciplina, potranno ottenere la promozione alle qualifiche di censore, primo censore e censore principale dopo un periodo di servizio nella qualifica immediatamente precedente, doppio di quello previsto per lo svolgimento della carriera normale. L'anzianità di servizio superiore agli anni tredici eventualmente maturata nel ruolo di provenienza sarà valutata ai soli fini della promozione da censore aggiunto a censore e degli aumenti periodici in detta qualifica.

(È approvato).

MERLIN ANGELINA. Intendo proporre a questo punto un articolo aggiuntivo (che nel testo originario avrebbe dovuto essere sostitutivo dell'articolo 8), per la cui approvazione, per altro, mi rimetto alla Commissione

Il testo dell'articolo aggiuntivo è il seguente:

« Il personale non insegnante in servizio presso le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e nei convitti annessi, dei ruoli speciali transitori, viene inquadrato nei ruoli aggiunti secondo le norme dell'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale inquadrato nei ruoli aggiunti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni degli articoli 345, 346, 347, 348 e 350 del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. Faccio rilevare che, qualora si insistesse su questo emendamento, sarebbe necessario chiedere un nuovo parere alla Commissione finanze e tesoro; noi siamo infatti autorizzati ad approvare il disegno di legge entro i limiti degli emendamenti concordati.

MERLIN ANGELINA. Non insisto sullo emendamento.

#### Art. 6.

La spesa derivante dalla prima applicazione della presente legge sarà sostenuta con le ordinarie disponibilità dei capitoli 126, 127, 132, 134 e 137 dello stato di previsione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58 riguardanti gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi.

(È approvato).

#### Art. 7.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate. La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1957.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle tabelle allegate:

#### TABELLA A

#### CARRIERA DI CONCETTO

##### *Ruolo dei Segretari-Ragionieri-economi Coefficienti.*

(Decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

- 202 - Vice Segretario-ragioniere-economo di prima nomina.
- 229 - Segretario-ragioniere-economo aggiunto, dopo 4 anni.
- 271 - Segretario-ragioniere-economo, dopo 3 anni.
- 325 - (1) Primo Segretario-ragioniere-economo, dopo 13 anni di servizio complessivo.
- 402 - Segretario-ragioniere-economo superiore, dopo 7 anni nel coefficiente precedente.

(1) Il coefficiente 325 potrà essere conseguito dopo 11 anni mediante esame per merito distinto.

(È approvata).

## TABELLA B

## CARRIERA DI CONCETTO

*Ruolo dei Censori di disciplina  
Coefficienti*

(Decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

202 - Vice Censore di disciplina, di prima nomina.

229 - Censore di disciplina aggiunto, dopo 4 anni.

271 - Censore di disciplina, dopo 3 anni.

325 - (1) Primo Censore di disciplina, dopo 13 anni di servizio complessivo.

402 - Censore di disciplina principale. dopo 7 anni nel coefficiente precedente.

(1) Il coefficiente 325 potrà essere conseguito dopo 11 anni mediante esame di merito distinto.

*(È approvata).*

## TABELLA C

## CARRIERA ESECUTIVA

*Ruolo Applicati di Segreteria  
Coefficienti*

(Decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

157 - Applicato aggiunto, prima nomina.

180 - Applicato, dopo 2 anni.

202 - Archivista, dopo 5 anni.

229 - (1) Primo Archivista, dopo 15 anni di servizio complessivo.

271 - Archivista capo, dopo 8 anni nel coefficiente precedente.

(1) Il coefficiente 229 potrà essere conseguito dopo 13 anni mediante esame per merito distinto.

*(È approvata).*

## TABELLA D

## CARRIERA AUSILIARIA

*Ruolo dei bidelli  
Coefficienti*

(Decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19)

151 - Bidello.

159 - Bidello capo, per merito assoluto, dopo almeno 4 anni di servizio.

*(È approvata).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Istituzione delle scuole elementari carcerarie » (1612) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Istituzione delle scuole elementari carcerarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TIRABASSI, *relatore*. È superfluo che io illustri il significato e l'importanza di questo disegno di legge che, con l'articolo 1, istituisce dei ruoli speciali transitori per gli insegnanti nelle scuole elementari carcerarie.

L'articolo 2 stabilisce che « la nomina in prova del personale insegnante si consegue mediante pubblico concorso per esami e titoli ». Si tratta di titoli specifici che si conseguono mediante corsi stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione al fine di dare a queste persone una capacità specifica per l'insegnamento ad una categoria i cui componenti, molte volte, oltrepassano l'età di 40 o 50 anni.

All'articolo 3 è detto che per gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie, collocati

nel ruolo speciale transitorio, si osservano le norme sullo stato giuridico del personale insegnante del ruolo normale.

L'articolo 4 dispone che, dopo un quinquennio di permanenza nella sede in cui vengono nominati, gli insegnanti delle scuole carcerarie, che naturalmente sono regolarmente abilitati, possono entrare, dietro domanda, nei ruoli ordinari dell'amministrazione.

Nei successivi articoli, il disegno di legge stabilisce le norme per le ore di insegnamento, che sono integrate dall'assistenza scolastica svolta dagli insegnanti stessi nelle sale di studio e nella biblioteca, ed elenca infine le varie modalità per l'applicazione della legge.

L'istituzione di questi ruoli speciali transitori potrà mettere gli insegnanti carcerari in condizioni di esercitare una attività di recupero dei detenuti nei confronti della società. Il provvedimento, che interessa molti insegnanti che si dedicano a questo meritevole compito, mi sembra possa venir senz'altro approvato dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Questo disegno di legge è rimasto lungamente fermo nel suo iter, poichè avevamo avuto un parere decisamente contrario da parte della Commissione finanze e tesoro.

Ieri ho trattato la questione, in presenza del Ministro, col senatore Trabucchi, e siamo divenuti ad una soluzione di compromesso che è la seguente: non essendo assolutamente possibile reperire la copertura necessaria al disegno di legge nel bilancio in corso o in quello già formulato per l'anno prossimo, si è pensato di rinviare la decorrenza della legge al 1° luglio 1959, in modo che la relativa spesa possa essere inserita nel bilancio del 1959-60.

Entro questi limiti, il senatore Trabucchi si è dichiarato disposto a ritirare il parere preclusivo ed a sostituirlo col seguente:

« Il Vice Presidente di codesta Commissione, senatore Lamberti, ha richiesto verbalmente un nuovo parere sul disegno di legge in oggetto emendato spostando la decorrenza degli oneri finanziari al 1° luglio 1959.

Al riguardo si ritiene che con tale emendamento la questione formale di copertura sarebbe superata. Si fa però rilevare che può

essere necessario un esame approfondito sulla opportunità di adottare oggi un provvedimento che abbia effetto tra oltre un anno. Si ricorda poi quanto è stato più volte già sostenuto da questa Commissione circa la necessità di distinguere tra provvedimenti aventi carattere eccezionale e provvedimenti aventi carattere continuativo, per i quali la Corte dei conti ha espresso il noto parere che sia necessario assicurare la continuità di nuove entrate per la copertura di spese continuative.

Dato però l'onere lieve derivante dal disegno di legge, si ritiene che i rilievi esposti, pur non perdendo il loro valore, non abbiano in questo caso carattere preclusivo, calcolandosi che la maggior spesa possa essere coperta dallo sviluppo naturale delle entrate ».

Mi è sembrato che valesse la pena di varare ugualmente, malgrado la modifica apportata alla data di entrata in vigore, questo provvedimento, poichè la situazione dei maestri delle scuole carcerarie è tale che essi non hanno alcuna sicurezza per l'avvenire, e di anno in anno si verifica un costante esodo tanto più spiacevole in quanto riguarda un settore delicato come è quello dell'insegnamento carcerario, che richiede un personale che abbia una preparazione *ad hoc* ed un'esperienza prolungata.

Per tutte queste considerazioni mi sembra opportuno, come ripeto, aprire una prospettiva per l'avvenire, in modo che gli insegnanti sappiano almeno che, se rimangono nel loro incarico, dal 1959 in poi potranno godere di una sistemazione definitiva.

A me pare tuttavia che il provvedimento, visto sotto questa nuova prospettiva, di una sua applicazione dall'anno 1959, dovrebbe essere emendato laddove è detto che, dopo la nomina nel ruolo speciale transitorio, è necessario permanere cinque anni nella medesima sede per ottenere il passaggio al ruolo ordinario.

Dal momento che, in effetto, noi ritardiamo di due anni l'immissione in ruolo di questi insegnanti, ritengo che sarebbe opportuno ridurre il numero di anni richiesto per il passaggio al ruolo normale da cinque anni a tre, in modo che, in definitiva, il tempo necessario per giungere al ruolo ordinario sia il medesimo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ciò si potrebbe ottenere ugualmente stabilendo che la data dalla quale si computa il quinquennio, anzichè coincidere con quella di entrata in vigore della legge agli effetti finanziari, sia ad essa anteriore; in tal modo si potrebbe mantenere la norma che prevede i cinque anni di permanenza nella sede.

PRESIDENTE. La proposta del Sottosegretario mi pare di non facile attuazione; occorrerebbe infatti stabilire che il personale verrà inquadrato nel ruolo speciale transitorio dal 1° ottobre 1957, e la legge avrà vigore agli effetti economici dal 1° luglio 1959, il che è contraddittorio.

Riterrei perciò più opportuna l'abbreviazione a tre anni del periodo richiesto per il passaggio nel ruolo ordinario.

TIRABASSI, *relatore*. Io penso che si debba anticipare la sistemazione giuridica rispetto a quella economica.

MERLIN ANGELINA. I maestri delle scuole carcerarie svolgono una vera missione: sarebbe giusto e doveroso che la loro sistemazione giuridica ed economica avvenisse nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Un punto fermo è rappresentato dal fatto che non possiamo iscrivere la spesa necessaria per l'istituzione delle scuole carcerarie prima dell'esercizio 1959-60.

TIRABASSI, *relatore*. Diamo almeno ai maestri delle scuole carcerarie un trattamento giuridico: basterà a dimostrare il nostro interessamento e la nostra buona volontà; quanto agli effetti economici essi avranno decorrenza dal 1° ottobre 1959.

ROFFI. Ma mi pare assurdo dire ad un maestro: « comincia a lavorare, ti pagherò fra un anno ».

PRESIDENTE. Approviamo, allora, il disegno di legge senz'altro emendamento che lo spostamento della decorrenza.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La stabilità nell'impiego non può non essere apprezzata dagli insegnanti delle scuole carcerarie. Io ho formulato qualche riserva sugli emendamenti prospettati dal Presidente Lamberti, non perchè i maestri delle scuole carcerarie non meritino di essere sistemati, ma perchè ritengo che quegli emendamenti siano in contrasto con lo spirito del disegno di legge in esame, mirante a dare dignità e consistenza all'insegnamento nelle scuole carcerarie.

Si verificherebbe un passaggio troppo rapido di insegnanti e non vorrei che questa divenisse una comoda scorciatoia per giungere più facilmente ai ruoli normali.

PRESIDENTE. Ritiro la mia proposta di ridurre da cinque a tre gli anni richiesti per il passaggio ai ruoli normali.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari, di cui all'articolo 105 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono istituiti, in ciascuna provincia speciali ruoli transitori degli insegnanti nelle scuole elementari, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il numero dei posti di ciascun ruolo provinciale è stabilito in base al numero delle classi funzionanti con propri insegnanti alla data del 1° ottobre 1955.

(È approvato).

#### Art. 2.

La nomina in prova del personale insegnante si consegue mediante pubblico concorso per esami e titoli, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma magistrale e di titoli specifici, stabiliti con decreto

del Ministro della pubblica istruzione di intesa con il Ministro di grazia e giustizia.

Per il rilascio di titoli specifici di cui al comma precedente sono periodicamente banditi e autorizzati corsi di specializzazione dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

I maestri vincitori, di cui al primo comma, vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia con l'obbligo di permanenza nella stessa sede per almeno cinque anni.

(È approvato).

### Art. 3.

Per gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie collocati nel ruolo speciale transitorio si osservano, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico del personale insegnante del ruolo normale, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza concesso al personale medesimo.

Il trattamento economico è quello previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e successive modificazioni.

(È approvato).

### Art. 4.

Gli insegnanti iscritti negli speciali ruoli transitori delle scuole elementari carcerarie, dopo i cinque anni di permanenza nella sede, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, possono su domanda, chiedere il passaggio dal ruolo speciale transitorio delle scuole carcerarie al ruolo normale, per sedi diverse da quelle dei Comuni capoluoghi di provincia.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire mediante decreto le modalità di passaggio dal ruolo speciale transitorio al ruolo normale.

All'atto dell'assunzione o del passaggio nel ruolo normale il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie è valutato come servizio di insegnante di ruolo normale.

(È approvato).

### Art. 5.

La durata dell'anno scolastico delle scuole carcerarie, di cui all'articolo 1, è di dieci mesi e non è legata al periodo di funzionamento dell'anno scolastico normale.

Le ore di insegnamento sono integrate dall'assistenza scolastica svolta dal personale insegnante nelle sale di studio e nella biblioteca, secondo il disposto degli articoli 136, 139, 140 del decreto 18 giugno 1931, n. 787.

(È approvato).

### Art. 6.

Nella prima attuazione dell'articolo 2, il contingente di posti costituenti lo speciale ruolo transitorio in ogni provincia sarà conferito mediante concorso riservato per esami e titoli agli insegnanti non di ruolo muniti dei titoli di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge, che alla data del bando abbiano prestato servizio scolastico nelle scuole elementari carcerarie per non meno di quattro anni, con la qualifica non inferiore a buono.

Gli esami si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 6 aprile 1948, numero 830, ratificato con modificazioni dalla legge 5 aprile 1950, n. 191.

La nomina avrà decorrenza dal 1° ottobre 1957.

In questo articolo l'ultimo comma, secondo quanto ho già precisato, va così modificato: « La nomina avrà decorrenza dal 1° ottobre 1959 ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto a voti tale emendamento sostitutivo.

Metto ai voti l'articolo 6 così modificato.

(È approvato).

### Art. 7.

All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con normale stanziamento di bilancio.

In seguito all'emendamento portato all'articolo 6 questo articolo va così modificato:

« All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvederà con capi-

tolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1959-60 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 nella nuova edizione.

(È approvato).

#### Art. 8.

Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, stabilisce le norme esecutive della presente legge.

Ogni disposizione di legge in contrasto con la presente viene abrogata.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati De Lauro Matera Anna e D'Este Ida: « Istituzione di cattedre di lingue straniere nelle scuole secondarie » (2469)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Lauro Matera Anna e D'Este Ida: « Istituzione di cattedre di lingue straniere nelle scuole secondarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Anche per questo disegno di legge ho cercato di ottenere dalla Commissione finanze e tesoro un nuovo parere favorevole, ma non c'è stato mezzo di superare le difficoltà già sollevate. Purtroppo le obiezioni della 5<sup>a</sup> Commissione non investono soltanto l'articolo 4 del disegno di legge, ma investono il disegno di legge nel suo complesso. Si fa carico ai presentatori del disegno di legge di non aver tenuto conto — e forse sotto questo punto di vista la soluzione migliore sarebbe stata che il disegno di legge fosse di iniziativa governativa — della necessità di indicare in apposita tabella il numero delle cattedre che di fatto dovrebbero venire istituite in forza della legge stessa.

La Commissione finanze e tesoro osserva insomma che qui si prende un impegno di cui si ignora totalmente l'onere e che si ha invece ragione di ritenere che potrebbe ammontare a parecchie centinaia di milioni. Queste, almeno, sono le obiezioni della Ragioneria generale dello Stato e questa è la posizione della Commissione finanze e tesoro, posizione assolutamente irriducibile.

PAGE. La Ragioneria generale evidentemente ha sbagliato il calcolo della spesa richiesta dall'articolo 4 perchè si tratta di 160 insegnanti che dovrebbero passare dal ruolo B al ruolo A; la differenza tra i due ruoli non è superiore alle 10 mila lire al mese e la spesa totale è quindi modesta, per di più gli insegnanti rinuncerebbero anche al conguaglio degli arretrati, così che la legge potrebbe passare, come è passata alla Camera.

PRESIDENTE. Il rilievo mi sembra esatto; ma l'obiezione della 5<sup>a</sup> Commissione investe tutto il disegno di legge; quando si parla di centinaia di milioni se ne parla in ordine alla istituzione di cattedre con nuovi insegnanti.

PAGE. C'è già in proposito il progetto Roffi e la Commissione finanze e tesoro aveva dato parere favorevole. La legge, ripeto, è stata approvata dalla Camera. Perchè mai si viene fuori adesso con cavilli inaccettabili? Bisogna provvedere all'istituzione di queste cattedre di lingue straniere. Insisto perchè il disegno di legge venga discusso e messo in votazione.

MERLIN ANGELINA. Questo progetto non è perfetto nella sua forma, ma nella sostanza esprime una necessità profondamente sentita. Noi da anni, come già denunciavi in un mio ordine del giorno durante la discussione dello ultimo bilancio della Pubblica istruzione, attendiamo invano che siano messe a concorso delle cattedre per lingue straniere. Tuttavia bene o male le lingue estere vengono insegnate: da chi? Da insegnanti dei ruoli transitori oppure da incaricati, gli eterni incaricati.

Ho presentato, sul disegno di legge in discussione, un ordine del giorno in cui si raccoman-

da al Ministro di istituire altre cattedre di lingue straniere nelle scuole medie superiori. Tale necessità è accresciuta oggi che abbiamo il Mercato comune, per cui ci sarà una immisione di nostri operai nei Paesi stranieri. Quante volte i nostri operai, anche attualmente e senza il Mercato comune, vanno all'estero e vengono meno alle leggi del Paese che li ospita, perchè non conoscono la lingua e non possono e non sanno difendersi qualora vengano chiamati davanti ai tribunali e alle preture. Senza contare poi i nostri connazionali che son chiamati a far parte della classe dirigente (e parlo anche di quelli che sono nelle ambasciate e che fanno talvolta pietà!) ed ignorano la lingua della nazione in cui debbono vivere: mi sembra che sia questione anche di decoro. Qualcuno obietterà che la lingua si impara stando all'estero; ma io rispondo che bisogna andarvi sapendola già, anche per una ragione di prestigio.

E poichè abbiamo qui presente l'onorevole Ministro, lo prego vivamente di tener in considerazione il fatto che è indispensabile che le lingue straniere siano insegnate sul serio e che è altrettanto necessario mettere finalmente a posto questi insegnanti, senza costringerli a fare l'esame di concorso a quarant'anni. La spesa non è ingente come la Commissione finanze e tesoro ritiene; e pertanto chiedo che il Governo appoggi l'approvazione del provvedimento.

GIUA. Associandomi a quanto ha dichiarato il senatore Page, aggiungo che noi potremmo approvare questo disegno di legge senza il parere della Commissione finanze e tesoro in quanto la Commissione di finanza della Camera ha espresso parere favorevole.

ROFFI, *relatore*. Sono veramente dolente che le cose abbiano preso questa piega, direi, preclusiva all'approvazione. Mi associo alle proteste fatte dal senatore Page, che fu già relatore al disegno di legge che ebbi a presentare quattro anni fa. Abbiamo iniziato questa legislatura sottolineando l'urgenza di questo problema: con una interrogazione in Aula, io stesso richiamai l'attenzione del Governo sulla questione; l'onorevole Sottosegretario Scaglia rispondendo assicurò che il Governo avrebbe

provveduto a far cessare quei ruoli transitori e a istituire le cattedre di lingue straniere, in modo che i laureati che continuiamo a sfornare — il numero dei quali è ancor più aumentato per la istituzione della specializzazione in lingue nella facoltà di lettere — trovassero finalmente la possibilità di una sistemazione.

Sono ormai dodici anni che non si fanno concorsi per le lingue straniere. Nè è da pensare che la prossima riforma delle scuole medie secondarie — che ci trova favorevoli — sia tale da contemplare la abolizione delle lingue straniere: anzi, certamente aumenterà la necessità di cattedre in questo settore. Non vedo, inoltre, quale rischio vi sia nell'istituire delle cattedre in numero così limitato, come prevede il disegno di legge al nostro esame e cioè una cattedra ogni tre corsi nella scuola media; una cattedra ogni due corsi nella scuola di avviamento; ed un cattedra anche ogni due corsi nel ginnasio, il che consente di raggiungere le sacramentali 16-18 ore in virtù delle quali si dà una cattedra. Le osservazioni della Commissione finanze e tesoro concernenti la mancanza di una tabella e dell'indicazione dell'onere, sono fuori luogo e non possono essere prese in considerazione. Debbo insistere sul fatto che l'onere del disegno di legge, a cui si riferisce la Commissione finanze, non esiste immediatamente, ma si verificherà lontano nel tempo. Debbo ancora far notare che la stessa Commissione finanze e tesoro — e credo che non l'abbia voluto fare in omaggio alla mia persona — non fece alcuna osservazione al mio disegno di legge. L'unica differenza tra l'allora mio progetto e questo, è che nel presente disegno di legge il numero delle cattedre è congegnato in modo più sicuro. Vi è poi l'articolo 4, il quale prevede, è vero, un onere maggiore, ma tale onere è di portata talmente limitata — dai 18 ai 20 milioni, questa è la cifra! — che può benissimo essere coperto con i fondi normali di bilancio.

Proprio poco fa a proposito del disegno di legge Titomanlio, che comportava un aumento di spesa di 80-90 milioni, la Commissione finanze e tesoro ha rilevato che l'onere era talmente esiguo, che si poteva ritenere coperto dal normale incremento di bilancio. Se era dunque possibile passare sopra a quella spesa,

mi sembra che con maggiore facilità la Commissione finanze e tesoro avrebbe dovuto essere favorevole ad una spesa di 18-20 milioni. E qui ho i documenti che dimostrano che lo onere è effettivamente questo.

Questi insegnanti sono già pagati e anche dopo i concorsi, per due anni, avranno lo stipendio iniziale identico a quello che percepiscono ora e quindi non sorgerà nessun nuovo onere. L'onere sorgerà in un momento ancora successivo.

Se non si potesse far fronte all'incremento e allo sviluppo della scuola per la mancanza di così modesti mezzi dovremmo davvero dichiarare fallimento e convincerci che non possiamo più legiferare. Abbiamo iniziato questa legislatura ponendo questo problema: risolviamolo. Non ho fatto nessuna questione di prestigio; avevo accettato le proposte del senatore Page circa il mio progetto di legge, sono ora pronto ad accogliere questo provvedimento già approvato dalla Camera; non è ora moralmente ammissibile che si ostacoli l'approvazione: ne va del prestigio nostro e del Parlamento.

Il Governo ha dichiarato di essere favorevole a questo provvedimento alla Camera; se non ne era soddisfatto poteva presentarne uno di propria iniziativa, con tutti i crismi formali necessari e noi lo avremmo approvato, perchè abbiamo dimostrato di non fare questioni personali, ma di voler andare incontro alle esigenze della scuola e degli insegnanti.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dato il suo appoggio per avere un parere favorevole della 5ª Commissione.

**ROFFI, relatore.** Ma avrebbe dovuto essere più energico! Il senatore Page ha parlato con tono assai risentito; e non gli posso dar torto: siamo insegnanti di lingue e sentiamo il problema in maniera particolare; ma anche gli altri colleghi hanno espresso lo stesso sentimento di sdegno per il mancato accoglimento da parte della Commissione finanze e tesoro. Non è possibile che manteniamo l'insegnamento delle lingue in questa situazione: apriamo almeno dei concorsi, diamo una prospettiva per l'avvenire agli insegnanti di lingue che continuano a laurearsi. Comunque non voglio precipitare le cose: domattina c'è una nuova riunione della

Commissione e se anche quella non dovesse portare ad una conclusione favorevole, non ci rimarrà che chiedere il rinvio in Aula, anche se esso sarà molto rischioso.

Rivolgo un appello al Governo e al Presidente perchè cerchino di prendere i necessari contatti con la 5ª Commissione per ottenere il favorevole parere. Non possiamo chiudere questo periodo di cinque anni di attività senza aver risolto un problema che abbiamo sollevato fin dall'inizio della legislatura.

**RUSSO SALVATORE.** Permettete a un professore di lingue classiche di unire la sua voce a quella dei colleghi. Non possiamo tenere l'insegnamento delle lingue straniere nello stato di inferiorità in cui oggi si trova. Noi speculiamo sul fatto che teniamo degli incaricati al posto dei professori ordinari. Fin dal dopoguerra è stato sostenuto il principio che lo Stato non deve speculare su tale situazione. È assurdo mantenere in questa condizione l'insegnamento delle lingue, in un momento nel quale tutti invece caldeggiavano questo insegnamento. Adesso si vogliono creare i Licei linguistici, c'è il Mercato comune, si aboliscono i passaporti, e noi teniamo in stato di minorità l'insegnamento delle lingue.

**BARBARO.** Desidero fare una considerazione di carattere generale: c'è un contrasto evidente fra le vedute delle Commissioni finanze e tesoro della Camera e del Senato. Capita spessissimo che un disegno di legge, approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, sia invece bocciato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

È un'osservazione che facevo anche alla 7ª Commissione. Se durasse la legislatura, converrebbe che i presidenti delle due Commissioni prendessero contatto per mettersi d'accordo su una linea più uniforme.

Analogo contatto potrebbe esser preso fra i Presidenti delle due Assemblee. Altrimenti troppo spesso ci troveremo in questa difficoltà di non poter approvare in Senato quel che invece la Camera ha approvato.

Passando al merito del disegno di legge, è una necessità assoluta, nella vita moderna, la sempre maggiore conoscenza delle lingue. Non solo perchè il Mercato comune cerca di avvi-

cinare i popoli europei, ma perchè c'è la più grande rivoluzione, quella dei trasporti, che riunisce l'umanità in un sol blocco.

Un disegno di legge come questo — che, riconosciamolo, stabilisce il minimo indispensabile perchè questo insegnamento sia effettuato — deve essere approvato con entusiasmo, nella speranza di potere in un secondo tempo ampliare ed estendere al massimo l'insegnamento delle lingue. Ho visto, ad esempio, che nelle scuole d'arte non si insegnano le lingue straniere. Ora tale insegnamento dovrebbe essere impartito in tutte le scuole, anche e specialmente in quelle d'arte, perchè l'arte è universale, e gli artisti devono avere contatti con tutti.

Con l'augurio pertanto che l'insegnamento delle lingue possa essere esteso a tutte le scuole secondarie, comprese quelle d'arte, invito la Commissione ad approvare rapidamente il presente disegno di legge.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Spero che il Presidente Lamberti mi sarà testimonia della battaglia che insieme a lui ho combattuto presso la Commissione finanze e tesoro. Insieme abbiamo sostenuto con particolare calore l'opportunità che la 5<sup>a</sup> Commissione concedesse il suo consenso al presente disegno di legge. Siccome nella vita ci sono sempre dei compromessi, noi siamo riusciti a sbloccare il disegno di legge Pitzalis-Franceschini; ma non siamo riusciti a sbloccare la situazione per quanto riguarda le lingue.

Non che da parte del senatore Trabucchi si facessero obiezioni di principio. Egli rilevava che vi sono in corso delle riforme: l'una riguardante l'estensione dell'insegnamento delle lingue straniere al liceo (secondo il disegno di legge da me presentato al Senato); l'altra, non ancora concretata ma certamente avviata, per una assimilazione della scuola media e della scuola di avviamento. In base a queste riforme potrebbero sorgere nuove esigenze e la possibilità di una regolamentazione più adeguata alla realtà della situazione così come si andrà determinando.

Inoltre il senatore Trabucchi manifestava delle preoccupazioni per quanto riguarda il criterio di distribuzione di questo insegnamento. Egli pensava che in molti centri esso

non si sarebbe potuto fare nè su tre nè su due corsi, e che attraverso le variazioni e le evoluzioni avremmo potuto raggiungere un numero di cattedre non corrispondente al numero di ore richiesto.

Questa la sua preoccupazione. Il fatto poi che il disegno di legge prevede cattedre distinte per la scuola media inferiore e per la scuola media superiore ha aggravato la sua preoccupazione, che era poi sempre la stessa, e cioè un numero insufficiente di ore per ogni cattedra. Egli teme un'espansione indefinita del numero delle cattedre e quindi degli oneri dello Stato. Mi pare però che abbia riconosciuto che il tema è veramente degno di considerazione.

Come rappresentante del Governo, quindi — che non ha nessun potere di imporsi ad una Commissione finanziaria di una delle due Camere — confermo la necessità di rivedere questa materia con assoluta urgenza: questa delle lingue sarà tra le primissime questioni che dovrà affrontare la prossima legislatura, Mi domando se il disegno di legge non sarebbe stato più accettabile se avesse fissato un certo numero di cattedre, una tabella di cattedre di insegnamento di lingue, già concordata secondo una certa approssimazione, sì da assicurare lo insegnamento di ruolo, se non a tutte le scuole medie e a tutte le scuole di avviamento, per lo meno al maggior numero di esse e a quelle più numerose. Probabilmente la resistenza della Commissione finanze e tesoro sarebbe stata minore se si fosse trovata di fronte a un onere definito; tante cattedre, duemila, tremila, da distribuire secondo una valutazione di importanza dell'istituto, e senza preclusione degli ulteriori sviluppi che si sarebbero potuti avere attraverso decreti interministeriali, come del resto avviene per le altre cattedre, le quali sono riconosciute nell'ambito di un certo principio legislativo attraverso decreti interministeriali.

Dico ciò a titolo personale, poichè non so se la Commissione finanze e tesoro potrebbe aderire a una soluzione di questo genere. Ma credo che l'incertezza sull'entità dell'onere e sul numero delle cattedre abbia influito nella determinazione contraria della Commissione finanze e tesoro.

Io ho accompagnato il senatore Lamberti nella sua missione presso il senatore Trabucchi, missione non del tutto infruttuosa perchè a qualche cosa ha portato, in altri settori che pure stavano a cuore alla Commissione. Con tutta la buona volontà, altro non saprei fare in questo momento; il Senato ha però la possibilità, se lo ritiene opportuno, di fare nuove proposte e chiedere altri chiarimenti alla 5<sup>a</sup> Commissione.

In linea di principio, il Governo ritiene che a queste cattedre debba esser data una sistemazione. Comunque si impegna a riprendere questo tema come primissimo nella nuova legislatura, augurandosi che le difficoltà di oggi possano essere superate.

ROFFI, *relatore*. Credo che dopo il parere espresso ieri con tanta decisione della Commissione finanze e tesoro sarà ben difficile ottenerne oggi uno diverso. D'altra parte ieri sera ho parlato col senatore Trabucchi, il quale allargando le braccia mi ha confermato l'opposizione della 5<sup>a</sup> Commissione.

Facciamo allora un atto di fede nella durata del Senato e chiediamo il rinvio in Aula, dove soltanto — se avremo vita sufficiente — potremo risolvere quel problema che non è stato possibile risolvere in Commissione. E nel contempo ribadiamo la protesta da parte nostra per il modo con cui si è proceduto in questa questione.

PRESIDENTE. Osservo però che un rinvio in Aula porterebbe ad un nulla di fatto; sarebbe più che altro un atto di protesta senza risultati pratici.

DI ROCCO. Se il motivo della opposizione della Commissione finanze e tesoro è la mancanza di una tabella, non si potrebbe entro oggi far sapere al senatore Trabucchi quante sono press'a poco queste cattedre? In tal modo si persuaderebbe che non si tratta di una grossa somma per il bilancio; e sarebbe possibile approvare il disegno di legge domani.

ROFFI, *relatore*. Possiamo tentare ancora una volta.

PRESIDENTE. Con questo intendimento, rinvio la discussione del disegno di legge alla seduta di domani.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Donini e Roffi: « Abrogazione del decreto ministeriale del 9 settembre 1957 concernente l'approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1956-57 » (2291).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Donini e Roffi : « Abrogazione del decreto ministeriale del 9 settembre 1957 concernente l'approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1956-57 ».

Come i colleghi sanno si è trovato un accordo su un nuovo testo sostanzialmente rispondente alla proposta avanzata ieri dal senatore Franza; sulla base di questo accordo il disegno di legge è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante, in quanto il Governo ha ritirato la sua richiesta di rinvio all'Assemblea.

Non facendosi osservazioni e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo senz'altro all'esame degli articoli nel nuovo testo elaborato dal Ministro :

#### Art. 1.

A coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano presentato domanda per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione professionale per l'anno accademico 1956-57, o la presentino entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è conferita, a titolo provvisorio, l'abilitazione all'esercizio professionale.

L'abilitazione provvisoria ha decorrenza dalla data di chiusura della prima sessione di esame indetta per l'anno 1958; da essa decadranno coloro che non partecipino con esito positivo agli esami di abilitazione all'esercizio professionale nella seconda sessione di esame che avrà inizio il 15 settembre 1958.

Alla seconda sessione di cui al secondo comma del presente articolo possono prendere parte anche coloro che abbiano partecipato, con esito negativo, alla sessione del marzo 1958, nonchè coloro che abbiano conseguito la laurea o il diploma nella sessione estiva di esami dell'anno accademico 1957-58.

Coloro che, avendo presentato la domanda per la sessione iniziata nel marzo 1958, non siano stati in grado di parteciparvi o non abbiano completato le prove, potranno sostenerla in apposito secondo appello, che si svolgerà in prosecuzione di quello iniziatosi il 10 marzo 1958.

Per il rilascio del certificato di abilitazione provvisoria, da parte del Rettore dell'Università o del Direttore dell'Istituto di istruzione superiore, presso il quale venne conseguito il titolo accademico, gli interessati son tenuti al pagamento della tassa a favore delle Opere universitarie nella misura indicata dall'articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Ricordo che l'articolo 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, citato nell'ultimo comma, è così formulato:

« La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'articolo 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono aumentati rispettivamente a lire 6.000 e a lire 3.000.

« La tassa di lire 250 per le Opere dell'università o istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1.000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'Opera dell'università o istituto, previste dall'articolo 190 del citato testo unico, sono elevate rispettivamente a lire 10.000 e a un importo non inferiore a lire 50.000 ».

È stato avanzato questo dubbio: gli studenti che conseguono adesso l'abilitazione provvisoria e pagano la relativa tassa, quando a settembre si presenteranno a sostenere gli esami, dovranno pagare la tassa una seconda volta? Sembra di no; perchè la tassa si paga in quanto si consegue l'abilitazione.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare chiaro che se si ha un'abilitazione provvisoria che poi diventa definitiva, la tassa deve essere pagata una volta sola.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di architetto può essere conferita soltanto a coloro che siano in possesso della laurea in architettura.

La tabella *L* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è modificata nel senso che titolo di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di architetto è soltanto la laurea in architettura. La disposizione di cui al presente comma si applica nei confronti dei laureati nell'anno accademico 1957-58 e successivi.

(È approvato).

#### Art. 3.

Per coloro che siano in servizio militare di leva all'atto dello svolgimento delle sessioni di esame di abilitazione all'esercizio professionale indette per l'anno 1958 il termine di decadenza fissato dal comma secondo dell'articolo 1 della presente legge è prorogato fino all'espletamento della prima sessione di esame di abilitazione indetta per l'anno successivo a quello del loro collocamento in congedo.

(È approvato).

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

DONINI. A nome del mio Gruppo dichiaro che voterò in favore del disegno di legge. Vogliamo anche ringraziare tutti coloro che,

a cominciare dall'onorevole Ministro e dagli onorevoli colleghi, hanno collaborato al raggiungimento di un compromesso accettabile da tutti gli interessati.

Volevo anche osservare, dato che il disegno di legge porta il mio nome, che il suo contenuto è ormai del tutto diverso dall'originale: noi avevamo chiesto un adeguato rinvio che consentisse un ripensamento sufficiente a dare all'esame di Stato un definitivo orientamento. Abbiamo avuto assicurazione dal Ministro che avrebbe tenuto conto di questa nostra preoccupazione per rivedere il regolamento degli esami di Stato. Rimane il grosso problema di adattare l'esame di Stato sia all'articolo della Costituzione sia all'ordinamento delle università; e ci auguriamo che nel corso della prossima legislatura questo grosso problema sia affrontato insieme con tutto quello che riguarda la struttura del mondo universitario.

BARBARO. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge. Mi corre l'obbligo di prendere atto con soddisfazione del fatto, che finalmente questa spinosa questione è uscita dalla secca, in cui gli eventi l'avevano portata; e sono anche lieto, che sia stato il senatore Franza, in mia sostituzione, perchè costretto io ad assentarmi dalla seduta di venerdì scorso, a dare ad essa un contributo decisivo. È un motivo di soddisfazione per noi e anche una ragione di compiacimento per l'onorevole Ministro, di cui il senatore Franza ha interpretato il pensiero.

Come io avevo già dichiarato in sede competente, cioè in Aula, nel 1955, prima ancora che si fosse approvata la famosa legge sull'esame di Stato, penso che si debba rivedere la materia dopo avere riorganizzato gli studi universitari con un concetto di praticità e di serietà insieme, che consenta possibilmente lo abbinamento degli esami di laurea con quelli di Stato.

Con queste dichiarazioni possiamo prendere atto con soddisfazione della risoluzione della spinosa questione, che aveva messo tutti in imbarazzo; e ricordo con Luzzatti, vecchio mae-

stro, che le soluzioni « sono giuste, quando distribuiscono ugualmente il malcontento ». Questa è una prova della sagacia di Luigi Luzzatti, alla quale anche dobbiamo rendere omaggio in questa sede.

TIRABASSI. Io credo di interpretare il sentimento anche degli onorevoli colleghi della mia parte esprimendo la soddisfazione di vedere ripresa dopo una lunga interruzione la pratica dell'esame di Stato; abbiamo cioè ristabilito il principio che questi esami debbano essere fatti. Io mi vorrei augurare che il Ministro voglia studiare la formula più opportuna perchè questi esami di Stato siano conformi perfettamente alle esigenze dell'esercizio professionale dei nostri giovani laureati. Mi auguro infine che con questa legge che approviamo questa mattina certe intemperanze che si sono verificate in questi ultimi tempi non abbiano più a ripetersi.

GIUA. Desidero riaffermare un concetto altre volte espresso: l'Università non può preparare i professionisti; quindi è necessario che l'onorevole Ministro prenda in esame il problema del passaggio del laureato, da uno studio prevalentemente teorico all'applicazione pratica.

Se l'onorevole Ministro non terrà conto di questo fatto, evidentemente ci sarà sempre una sfasatura fra l'insegnamento universitario e l'esercizio della professione. Come per i laureati in giurisprudenza si ritiene necessario l'esercizio presso un professionista, così è necessario che per tutti coloro i quali sostengono o sosterranno l'esame di Stato, in base anche alle disposizioni della legge costituzionale, vi sia la possibilità di acquistare la pratica necessaria. Se a questo non si giunge, gli esami di Stato daranno sempre origine a inconvenienti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con l'avvertenza che il titolo risulterà così modificato: « Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ».

(È approvato).

**Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cermignani ed altri: « Trasferimento degli insegnanti del ruolo speciale transitorio di scuole d'arte non classificate al ruolo speciale transitorio di scuole d'arte di 2° grado » (2047).**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cermignani ed altri: « Trasferimento degli insegnanti del ruolo speciale transitorio di scuole d'arte non classificate al ruolo speciale transitorio di scuole d'arte di 2° grado ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come relatore del disegno di legge in esame, ne sono stato ieri sostenitore davanti alla Commissione finanze e tesoro per ottenere un nuovo parere favorevole, ma sono rimasto sconfitto. In verità il problema non si presenta con carattere di particolare urgenza in quanto questi insegnanti del ruolo speciale transitorio di scuole d'arte ricevono un assegno *ad personam* che assicura loro un trattamento effettivamente uguale a quello che avrebbero se avessero seguito la sorte della loro scuola che è diventata di 2° grado.

Tuttavia, per una questione di principio, io ritengo che noi dobbiamo insistere nel nostro giudizio a favore del disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti le conclusioni della 5ª Commissione, contrarie alla approvazione del disegno di legge.

(*Non sono approvate*).

Pertanto, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 31 del Regolamento, non essendovi concordanza fra posizione assunta dalla nostra Commissione e il parere negativo espresso dalla Commissione finanze e tesoro, il disegno di legge è rimesso alla discussione ed alla votazione dell'Assemblea.

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione di un contributo statale annuo di lire 3 milioni a favore dell'Istituto di studi europei " Alcide De Gasperi " con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 » (2521).**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Concessione di un contributo statale annuo di lire 3.000.000 a favore dell'Istituto di studi europei " Alcide De Gasperi " con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-1958 ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, sul quale farò io stesso una breve relazione.

Non ho potuto procurarmi tutti i dati necessari, ma in linea di massima posso informare la Commissione che, con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1956, n. 492, è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi », Istituto a tipo universitario, presso il quale docenti universitari svolgono corsi di politica economica e finanziaria europea, di diritto e di studi storici e politici europei. Conferenze e seminari integrano l'attività dell'Istituto, che è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Del Comitato onorario di Presidenza fanno parte anche alcune illustri personalità politiche italiane ed estere. I corsi sono frequentati da giovani laureati di varie nazionalità tra cui alcuni funzionari della Pubblica amministrazione italiana, i quali sentono la necessità di arricchire le loro cognizioni in quel campo, soprattutto in considerazione della posizione dell'Italia nel quadro del Mercato comune.

Per ampliare la sua attività, e particolarmente per istituire una biblioteca, l'Istituto ha bisogno di un sussidio speciale. Il sussidio era stato chiesto in un primo momento al Ministero degli affari esteri, ma questo, pur approvando l'iniziativa, fece rilevare che la cosa non era di sua competenza. Dopo di ciò il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, ha presentato il disegno di legge in esame, che prevede l'assegnazione di un contributo annuo di tre milioni di lire, a partire dall'esercizio finanziario in corso.

Ritengo pertanto che si possa senz'altro procedere all'approvazione del disegno di legge.

DONINI. Dichiaro che il mio Gruppo voterà contro per due ordini di motivi. In primo luogo per una ragione di politica generale: non possiamo approvare un disegno di legge che favorisce un falso concetto dell'Europa. In secondo luogo, per svolgere un'attività veramente pro-

ficua, l'Istituto avrebbe bisogno di molto più di tre milioni annui, i quali sarebbero solo sufficienti per pagare qualche spesa di affitto o qualche stipendio. La richiesta di soli tre milioni di lire fa pensare ad una misura presa all'ultimo momento per sanare una situazione finanziaria deficitaria, ma che non può risolvere il problema in modo definitivo.

**RUSSO SALVATORE.** Non capisco come mai la Commissione finanze e tesoro, di solito così difficile nel permettere erogazioni anche minori di denaro, abbia potuto dare parere favorevole al disegno di legge. Per conto mio, per le considerazioni espresse dal collega Donini, propongo il non passaggio agli articoli.

**GIUA.** Non sappiamo neppure da chi sia diretto l'Istituto e chi siano i docenti. In queste condizioni mi vedo costretto ad astenermi dalla votazione.

**PRESIDENTE, relatore.** Non sono in condizioni di dare le informazioni richieste dal senatore Giua; so soltanto che i corsi sono tenuti da docenti universitari.

**DI ROCCO.** Propongo che la discussione del disegno di legge sia rinviata onde mettere la Commissione in grado di avere tutte le informazioni necessarie.

**PRESIDENTE, relatore.** A seguito della richiesta dei senatori Giua e Di Rocco, rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei da lire 70 milioni a lire 100 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 » (2522).**

**PRESIDENTE, relatore.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'assegno ordinario a favore della Accademia nazionale dei Lincei da lire 70 milioni a lire 100 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, sul quale farò io stesso una breve relazione.

Il titolo stesso del disegno di legge è sufficientemente illustrativo degli scopi del provvedimento. Desidero tuttavia, come relatore e come portavoce della Commissione, manifestare la più profonda soddisfazione per questa iniziativa del Governo intesa a sovvenire, in modo meno inadeguato, alle necessità della massima Accademia italiana, necessità aggravata dalla situazione deficitaria dell'Accademia, che recentemente è stata costretta, per fronteggiare le sue numerose ed importanti iniziative di carattere nazionale ed internazionale, a contrarre mutui piuttosto onerosi. Con l'aumento del contributo l'Accademia potrà essere messa in condizioni di pareggiare il proprio bilancio, e di ampliare la sua attività.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'assegno annuo a favore dell'Accademia Nazionale dei Lincei, viene elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, da lire 70.000.000 a lire 100.000.000.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tirabassi: « Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari » (2348-B)**  
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tirabassi: « Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo 3, comma III, b), della legge 12 agosto 1957, n. 799, dal titolo « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocamento nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori » risulta così modificato:

..... « b) abbiano conseguito almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 per ciascuna di esse, in un concorso-esame di Stato oppure in esame di Stato o in concorso a cattedre, o siano in possesso del titolo abilitante con una votazione non inferiore ai 7/10;

c) i professori di ruolo speciale transitorio i quali abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra, o all'insegnamento del ruolo transitorio ordinario con qualifica non inferiore a « valente » e risultino forniti di un titolo di abilitazione conseguito per esame prima della assunzione in ruolo. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che provengano, a norma dello articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario ».

NEGRONI, *relatore*. La Camera dei deputati ha apportato alcuni emendamenti sostanziali al disegno di legge in esame, che la Commissione aveva approvato nel testo presentato dal proponente. Anzitutto la Camera ha soppresso

la limitazione della dispensa dalla prova di esame a coloro che insegnano materie per le quali non è stato bandito concorso dal 1945 ad oggi. Un secondo ampliamento è stato apportato con l'aggiunta di una lettera c), che esonera dallo esame-colloquio i professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova nel posto corrispondente alla cattedra, o all'insegnamento del ruolo transitorio ordinario con qualifica non inferiore a « valente » e risultino forniti di un titolo di abilitazione conseguito per esame prima della assunzione in ruolo. Con questi emendamenti, coloro che dovranno sostenere l'esame-colloquio si ridurranno ad un numero molto esiguo.

È vero però che coloro cui viene concessa la facilitazione sono già in possesso di una abilitazione, ed è anche vero che questi insegnanti insegnano da molti anni ed hanno dato buona prova di sé.

In conclusione mi rimetto alla Commissione.

TIRABASSI. Noi avevamo esonerato dallo esame-colloquio coloro che avevano avuto sette decimi nell'esame di abilitazione. Gli emendamenti introdotti dalla Camera rispondono ad un criterio di equità nei confronti di coloro che si trovano in ruolo transitorio ordinario da un certo tempo con buona qualifica: tenendo conto anche del fatto che la legge sui professori di educazione fisica ammette il passaggio in ruolo senza esami, essi vengono esentati dall'esame-colloquio.

Coloro però che hanno conseguito l'abilitazione dopo l'ingresso nel ruolo transitorio dovrebbero fare l'esame: questa è una grave incongruenza.

Se, modificato oggi da noi, il disegno di legge avesse la possibilità di essere rapidamente riesaminato dalla Camera, potremmo concordare un testo che non presenti questa grave contraddizione.

In questo senso ho concordato con gli uffici del Ministero un emendamento, che mi riservo di presentare.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si è opposto, alla Camera all'ampliamento del disegno di

legge, mentre è sempre stato disposto ad accettare il disegno di legge nel testo presentato dal senatore Tirabassi, perchè restava su posizioni già accolte dal Governo. L'abilitazione, che sinora era stata la condizione per passare o per rimanere nei ruoli transitori, diventa, con gli emendamenti apportati dalla Camera, una condizione per il passaggio nei ruoli ordinari; e la cosa è molto grave, perchè, a distanza di tanti anni dalla fine della guerra, si legittima ancora l'ingresso nei ruoli ordinari di insegnanti non vagliati seriamente attraverso l'esame-colloquio, con la conseguenza di premiare ancora una volta i più indolenti ed impreparati, umiliando gli insegnamenti più in regola nella loro preparazione. Inoltre, con la retrodazione, ai fini della carriera, dell'ingresso in ruolo ordinario di questi insegnanti attraverso una via tanta poco normale, essi acquistano parità di diritti rispetto a coloro che sono arrivati nella stessa posizione per la via del concorso. Ad ogni modo, se la Commissione ritenesse di dover approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera, il Governo si riserva di presentare un emendamento, tendente ad impedire che l'anzianità fittizia concessa a coloro che entrano per via non normale nei ruoli ordinari, sia computata ai fini della comparazione per i trasferimenti, in modo che la graduatoria non risulti sfavorevole nei confronti di coloro che hanno un minor numero di anni di permanenza nei ruoli ordinari, ma vi sono arrivati per le vie normali del concorso.

**RUSSO SALVATORE.** Parlo a titolo personale. Io avevo presentato una proposta di legge, mi sembra, nel 1954, con cui s'immettevano nei ruoli ordinari tutti coloro che avevano la semplice abilitazione per la cattedra ricoperta e tre anni di prova favorevole. Quando fu discussa quella proposta si sostenne invece che coloro che volevano entrare nei ruoli ordinari, dovevano avere conseguito in un concorso per esami la votazione di almeno 7/10. Questo principio affermato allora, è stato scalfito dalla proposta del senatore Tirabassi.

Ma io trovo ingiusta la modificazione della Camera: non si possono esonerare dall'esame colloquio soltanto coloro che sono forniti di diploma di abilitazione anteriore al 1952; e quelli

che l'hanno conseguita dopo il 1952, perchè non debbono essere esonerati anch'essi? Un'ingiustizia di questo genere non mi sento di sottoscrivere. O torniamo senz'altro alla mia primitiva proposta: tutti quelli che hanno l'abilitazione e tre anni di prova favorevole sono esonerati dall'esame-colloquio; oppure torniamo al testo primitivo proposto dal senatore Tirabassi.

L'articolo dice inoltre « hanno conseguito una abilitazione », non dice « hanno conseguito la abilitazione ». Cosicché uno che ha un'abilitazione, per esempio, in economia domestica, e si trova per caso nei ruoli transitori nell'insegnamento di italiano, storia e geografia, e esonerato dall'esame-colloquio.

In Italia, siccome c'è molta disoccupazione, molti laureati cominciano a collezionare lauree e titoli di studio: economia domestica e lettere; economia domestica e lingue straniere eccetera. Chi ha conseguito « una » abilitazione qualsiasi prima del 1952 è senz'altro esonerato dall'esame-colloquio, anche se insegna una materia diversa, e chi ha conseguito un'abilitazione con tutti i crismi, dopo il 1952 non è invece esonerato? Questa norma mi sembra inaccettabile.

**PRESIDENTE.** È stato chiesto: è possibile o non è possibile emendare questo disegno di legge? Io ho avuto ieri un colloquio con lo onorevole Segni che mi ha assicurato che la sua Commissione si riunirà domani e quindi potrà prendere in esame un testo ulteriormente emendato.

**ROFFI.** Poichè il Governo ha dichiarato che almeno su un punto deve presentare un emendamento e il disegno di legge deve comunque tornare alla Camera dei deputati, tanto vale che noi lo riesaminiamo da fondo per eliminare le contraddizioni che sono state già rilevate. Per mio conto sarei d'avviso di tornare al testo inizialmente proposto dal senatore Tirabassi.

**DI ROCCO.** Io temo che modificando questo disegno di legge noi finiamo col perdere anche i benefici che esso assicura nel testo approvato dalla Camera.

D'altra parte mi sembra infondata l'osservazione del senatore Russo che qualsiasi abilita-

zione possa essere ritenuta valida: l'abilitazione sarà sempre relativa al tipo di insegnamento.

PRESIDENTE. Permettetemi di inserirmi in questa discussione assumendo una veste da tempo deposta: quella di relatore del disegno di legge fondamentale che ora noi stiamo modificando.

La mia posizione iniziale in tema di passaggio dai ruoli transitori ai ruoli ordinari era questa: tutti coloro i quali sono nei ruoli speciali transitori passano nei ruoli ordinari, come si è fatto per i maestri elementari, senza alcun esame-colloquio a condizione che abbiano adempiuto e quanto la legge sui ruoli transitori prevedeva. Come ricorderete la legge prevedeva appunto che si potesse entrare nei ruoli speciali transitori solo se abilitati, e, qualora non si fosse stati abilitati, si aveva l'obbligo, per essere confermati, di conseguire l'abilitazione di una delle due prime sessioni di esame che fossero state bandite dopo la nomina nei ruoli speciali transitori. L'osservanza di queste disposizioni poteva offrire una garanzia sufficiente.

Non essendo stato accettato questo punto di vista dal Ministero, si ripiegò su una soluzione intermedia: si facciano gli esami-colloquio particolarmente facilitati e, se mai, si dispensino coloro i quali si trovano in condizioni specialissime: coloro che hanno conseguito votazioni molto elevate, eccetera.

Oggi, di fronte alle proposte che ci vengono dalla Camera dei deputati, mi pare che ritorni di attualità la proposta iniziale. In che cosa differisce, infatti, questo esonero dagli esami per tutte queste persone da quello che era lo esonero generale che si proponeva allora? Solo in questo: che, con formula stranamente aberrante, si dice che solo coloro che abbiano superato gli esami per l'abilitazione prima di entrare nei ruoli speciali transitori godranno di questi benefici; ciò che è assurdo perchè coloro i quali hanno fatto gli esami dopo, hanno ottemperato a una legge. Non vedo perchè esami sostenuti dopo debbano essere meno significativi e meno di peso di quelli sostenuti prima. D'altra parte, se per un certo verso si restringe ragionevolmente l'ambito dei beneficiari della legge, per un altro verso si parla di « una » abi-

litazione, il che non esclude che si possano verificare casi limite veramente aberranti. Si potrebbe, ad esempio, verificare il caso di un maestro laureato, che abbia conseguito, dopo un breve corso, l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, e che poi sia riuscito ad inserirsi nei ruoli speciali transitori; questi, sarebbe in grado da chiedere l'ingresso nei ruoli ordinari.

Sulla base di queste considerazioni, propongo all'attenzione dei colleghi l'opportunità di modificare nuovamente il disegno di legge.

Le proposte sono due. Una, più limitata del senatore Tirabassi che suggerisce il seguente testo:

« . . . . b) abbiano riportato almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 per ciascuna di esse in un concorso a cattedre oppure abbiano conseguito con la predetta votazione, in un concorso-esame di Stato, un titolo avente valore di abilitazione, a norma delle disposizioni vigenti, per la cattedra di ruolo ordinario o l'insegnamento del ruolo ordinario o l'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano ovvero siano in possesso del titolo abilitante con una votazione non inferiore al 7/10. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che provengano, a norma dello articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario;

c) abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova di cui al precedente comma con qualifiche non inferiori a « valente » e risultino forniti di un titolo di abilitazione, conseguito per esami prima dell'assunzione in ruolo, che si riferisca alle materie costituenti la cattedra o l'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano ».

Il testo presentato da me è più semplice e più radicale. Ne do lettura:

« a) siano in possesso dell'idoneità o abbiano conseguito almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 per ciascuna di esse, in un concorso a cattedre;

b) abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova di cui al precedente comma con qualifiche non inferiori a « valente » e risultino forniti di titolo di abilitazione per

esame relativo alle materie costituenti la cattedra, o l'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano o siano in possesso di titolo abilitante per la cattedra di ruolo ordinario o l'insegnamento di ruolo transitorio ordinario cui aspirano.

Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che provengano, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario ».

In tal modo tutti gli abilitati, con qualunque votazione, purchè abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova con qualifica non inferiore a valente possono entrare nei ruoli ordinari.

TIRABASSI. Dal momento che questo testo è più semplice e più comprensivo, ritiro il mio emendamento.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'ingresso automatico di un maggior numero di insegnanti nei ruoli ordinari, crea un maggior onere finanziario. Bisognerebbe stabilire che il periodo di servizio prestato in ruolo speciale transitorio, ai fini del trattamento economico, è computato per metà.

PRESIDENTE. Non esiste nuovo onere, perchè attualmente, i professori in ruolo speciale transitorio hanno riconosciuta l'anzianità del servizio pre-ruolo prestato, mentre, quando passeranno nei ruoli ordinari, quel servizio non sarà più valutato, e verrà solo valutato il triennio o quadriennio di ruolo speciale transitorio.

L'onere insorgerà solo tra molto tempo, quando questi insegnanti avranno la possibilità di attingere gradi superiori.

Se non vi sono altre osservazioni metto ai voti l'articolo che nel complesso risulterebbe così formulato:

« L'articolo 3, comma III, della legge 12 agosto 1957, n. 799, dal titolo "Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocamento nei ruoli

ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori" risulta così modificato:

"... a) siano in possesso della idoneità o abbiano conseguito almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 per ciascuna di esse, in un concorso a cattedre; b) abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova di cui al precedente comma con qualifiche non inferiori a « valente » e risultino forniti di titolo di abilitazione per esami relativo alle materie costituenti la cattedra o l'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano o siano in possesso di titolo abilitante per la cattedra di ruolo ordinario o l'insegnamento di ruolo transitorio ordinario cui aspirano. Sono inoltre dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma che provengano, a norma dello articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario " ».

(È approvato).

Il Governo propone un articolo aggiuntivo, che diverrebbe articolo 2, tendente a precisare la valutazione del servizio speciale transitorio ai fini del trasferimento, ed ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di capo d'Istituto.

Ne do lettura:

## Art. 2.

Ai fini del trasferimento su domanda il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio dagli insegnanti che conseguono il passaggio nel ruolo ordinario in applicazione della legge 12 agosto 1957, n. 799 è valutabile solo in ragione di un punto per ogni quinquennio e di punti 0,50 per ogni frazione di quinquennio superiore a due anni.

La stessa valutazione è attribuita ai fini del comma precedente al servizio prestato in ruolo ordinario inferiore dagli insegnanti assunti in ruolo superiore per effetto della legge 24 maggio 1956, n. 505 e della legge 8 febbraio 1957, n. 36.

Agli stessi effetti nei casi di cui ai precedenti commi il punteggio da attribuire alle qualifiche dell'ultimo quinquennio, riferite al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio

o nel ruolo ordinario inferiore, è stabilito in ragione di un punto per ogni qualifica di ottimo e di punti 0,50 per ogni qualifica di valente.

Ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di capo d'Istituto, il servizio prestato prima dell'immissione nel ruolo ordinario, nei casi previsti dai primi due commi del presente articolo, non è computato.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Scopo dell'articolo è quello di evitare che gli insegnanti che sono entrati nei ruoli ordinari attraverso la via normale del concorso si trovino danneggiati da facilitazioni concesse ad insegnanti giunti in

ruolo dopo di loro, ma che abbiano maturato una anzianità maggiore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 13,05.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari